

STUDIO BENVENUTI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

AVV. PROF. FELICIANO BENVENUTI

AVV. PROF. GIORGIO ORSONI
AVV. ANDREA PAVANINI
AVV. PROF. LUIGI BENVENUTI
AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI

AVV. VALERIA ZAMBARDI
AVV. MARIAGRAZIA ROMEO
AVV. BRUNA LAZZERINI
AVV. ARIANNA DALL'ASTA
AVV. STELLA GIDONI
AVV. GIOVANNI ORSONI
AVV. ROBERTA COLAIOCCO
AVV. CARLOTTA BALDIN
AVV. AURORA FRACASSI

DOTT. GIACOMO NORDIO
DOTT.SSA ELISA ROSSETTO

Venezia, 11 gennaio 2011

Gentile Signora
Dott.ssa Carmen Muraro
Vice Presidente
Consiglio Regionale Veneto
Ordine degli Psicologi
Via D. Manin n. 4

30174 – VENEZIA-MESTRE

Oggetto: Segreto professionale e consenso informato al trattamento dei minori

La richiesta di approfondimento concerne la tematica del “segreto professionale” nell’esercizio dell’attività dello Psicologo ed i limiti entro i quali esso sia invocabile tenuto conto anche dei diversi contesti professionali in cui esso necessita di essere declinato.

La seconda richiesta di approfondimento riguarda, poi, la tematica del “consenso informato” da parte dei genitori all’intervento professionale dello psicologo da effettuarsi sul figlio minore.

Segreto professionale

In via preliminare va rilevato come la disciplina del “segreto professionale” veda l’interazione di norme di diverso rango, appartenenti, le une,

ai codici penale e di procedura penale e le altre, al codice deontologico degli psicologi italiani, delle quali è necessario dare una lettura congiunta.

La disciplina dell'istituto è, poi, suscettibile di diversa regolamentazione a seconda del contesto in cui operi lo psicologo, se, cioè, egli agisca quale libero professionista iscritto all'albo, ovvero quale pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

1. Muoviamo dalla disciplina del segreto professionale applicabile all'attività professionale di psicologo.

A mente dell'art. 622 cod. pen., *“chiunque, avendo notizie, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare un nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516. (...)”*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

L'art. 4 della Legge Professionale per gli psicologi ha sancito la forza cogente del citato art. 622 cod. pen., stabilendo che *“gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'art. 622 del codice penale”*, rendendo, così, l'obbligo di segretezza, caratterizzante la professione stessa di psicologo.

In relazione alla portata applicativa dell'art. 622 cod. pen., è utile citare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alla denuncia effettuata da parte di un commercialista di reati commessi dagli amministratori di una Società a favore della quale egli svolgeva la propria opera professionale, ha così statuito: *“il commercialista che denuncia penalmente il cliente per fatti appresi nello svolgimento del suo mandato, commette violazione del segreto professionale, assumendo una inammissibile veste di delatore. In tale fattispecie al commercialista non è applicabile l'esimente di cui all'art. 622 c.p. per l'esistenza di una giusta causa di rivelazione del segreto consistente nella necessità vera o presunta di non incorrere nel pericolo di essere considerato*

correo del cliente, stante la diversità di ratio della norma disciplinare e di quella penale, diretta all'inviolabilità dei segreti la seconda ed alla tutela della professione la prima, sia per la possibilità per il professionista di sottrarsi al paventato danno con la rinuncia al mandato in caso di commissione di reati da parte del cliente. Né può ravvisarsi una giusta causa di rivelazione del segreto nell'esigenza di assicurare la scoperta e la punizione dei reati in assenza di una norma che obblighi il depositario del segreto a palesarlo (come nel caso della denuncia obbligatoria prevista dall'art. 364 c.p. per i delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo" (Cassazione Civile, Sez. III, sent. 8 marzo 2001 n. 3404) (n.d.r. di seguito si elencano alcune fattispecie di delitti contro la personalità dello Stato per i quali è prevista la pena dell'ergastolo: cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (art. 242 cod. pen.); attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 cod. pen.); devastazione, saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 cod. pen.); guerra civile (art. 286 cod. pen.)).

In definitiva, sussiste la giusta causa della rivelazione da parte del professionista solo allorquando essa possa trovare giustificazione, diretta o indiretta, in una norma giuridica avente carattere imperativo che obblighi il professionista depositario del segreto a palesarlo. Fuori da detti casi, il professionista che riveli informazioni apprese nello svolgimento dell'attività professionale commette invariabilmente violazione del segreto professionale cui è tenuto, per il caso dello psicologo, per il combinato disposto degli artt. 622 c.p. e 4 L. 56/89.

In linea con quanto precede si colloca, allora, l'art. 11 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, ai sensi del quale *"lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa*

le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti”.

L’obbligo di riservatezza in capo allo psicologo professionista viene meno nei casi stabiliti dall’art. 365 cod. pen., a mente del quale *“chiunque, avendo, nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la multa fino ad € 516.*

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

Non è possibile in questa sede elencare tutti i delitti per il quale il codice prevede l’iniziativa d’ufficio; in appendice trasmetto una lista di quelli che mi sembrano i più significativi per l’attività dello psicologo.

Il nostro codice distingue comunque tra delitti perseguibili d’ufficio e delitti perseguibili a querela della parte. I primi sono quelli per i quali la valutazione circa la pericolosità o l’offesa a valori ritenuti socialmente rilevanti fa sì che si ritenga che l’iniziativa della loro repressione possa prescindere dalla volontà della parte offesa; i secondi sono quelli per cui si ritiene preminente l’offesa ad un interesse privato e che quindi richiedono, per poter essere perseguiti, una esplicita richiesta della parte lesa.

In generale la scriminante fra gli uni e gli altri è anche, ma non solo, riferibile all’entità della pena; ma, non essendovi un criterio definibile a priori, è necessario volta per volta verificare la punibilità a querela o d’ufficio dello specifico reato, anche perché le norme sono suscettibili di essere modificate nel tempo in relazione alla sensibilità sociale nei confronti di determinati comportamenti.

In ogni caso resta che solo per i reati ove si debba procedere d’ufficio rimane l’obbligo del referto.

A mente del medesimo art. 365 cod. pen., però, l'obbligo di referto non ricorre se il referto esporrebbe l'assistito a procedimento penale.

Volendo esemplificare si potrebbe dire che lo psicologo libero professionista il quale, nell'assistere un paziente, venga a conoscenza che questi ha abusato sessualmente di un minore, non sarebbe obbligato al referto, perché esso esporrebbe il paziente a procedimento penale, salvo quanto detto *infra* n. 3).

Diversamente, se nelle medesime circostanze lo psicologo venisse a conoscenza che il paziente ha subito violenza sessuale, potrebbe procedere al referto dal momento che il paziente risulterebbe vittima del reato commesso ai suoi danni da un terzo.

Tornando ai casi in cui ricorre l'obbligo di referto, a mente dell'art. 334 cod. proc. pen., lo psicologo deve fare pervenire il referto *"entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.*

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto oltre valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà, inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, di redigere e sottoscrivere un unico atto".

Sul piano giudiziario, il descritto obbligo di riservatezza si traduce nella facoltà, accordata dall'art. 200 cod. proc. pen. al professionista, di astenersi dal deporre *"su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità*

giudiziaria”, in quanto lo psicologo è annoverabile tra gli esercenti una professione sanitaria al quale è, così, riconosciuto il potere decisionale di valersi del vincolo di segreto, salvi, però, i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne ex art. 365 cod. pen.. La medesima facoltà di astenersi dal deporre è esercitabile dal professionista anche nell’ambito di un giudizio civile, visto che l’art. 249 cod. proc. civ. stabilisce che *“si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del Codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni”*.

Sul piano strettamente deontologico, l’art. 12 del Codice deontologico stabilisce, poi, che *“lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso”*.

La lettura congiunta delle predette norme induce a ritenere che, nello svolgimento della propria attività professionale, lo psicologo:

- a. è soggetto all’obbligo di serbare il segreto professionale in ordine alle informazioni assunte dal cliente nell’esercizio del proprio mandato professionale, salvi i casi sub b) e c);
- b. il suddetto obbligo non sussiste nei casi di cui agli artt. 365 cod. pen. e 334 cod. proc. pen., quando, in occasione dell’esercizio dell’attività professionale in quanto professione sanitaria, il professionista venga a conoscenza di fatti che possano costituire delitti perseguibili d’ufficio, tranne nel caso in cui *“il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”*, caso, quest’ultimo, in cui l’omissione di referto da parte del professionista non

costituisce reato; in tale, ultimo, caso, appare senz'altro opportuno sul piano deontologico, la rinuncia all'incarico da parte del professionista.

- c. in sede testimoniale, egli ha facoltà di astenersi dal deporre in ordine a quanto ha conosciuto in ragione della propria professione, fuori dei casi in cui ricorra l'obbligo di referto e quelli in cui abbia il consenso validamente prestato e dimostrabile (quindi per iscritto) da parte del soggetto che ha reso le informazioni; in tale secondo caso, il professionista, che pure abbia ottenuto il consenso, è comunque chiamato a valutare l'opportunità di valersi della deroga e così di rendere testimonianza, correndo il rischio di rispondere sul piano deontologico laddove la scelta compiuta di deporre sia giudicata non rispettosa della tutela psicologica del paziente.

Nell'ipotesi in cui lo psicologo sia chiamato a deporre in ragione dell'ufficio di consulente tecnico in precedenza ricoperto nell'ambito di un diverso giudizio, è da ritenersi che il professionista debba senz'altro astenersi dal rendere testimonianza sui fatti appresi in veste di c.t.u., trovando applicazione l'art. 201 cod. proc. pen. (cui rinvia l'art. 249 cod. proc. civ. nell'ambito del giudizio civile) che impone al pubblico ufficiale (qualifica senz'altro assunta dal c.t.u.) di astenersi dal deporre sui fatti appresi in ragione del proprio ufficio.

2. Veniamo ora all'esame della condizione in cui versi lo psicologo che ricopra la funzione di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di un pubblico servizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 357 e 358 cod. pen. in relazione alla tematica del "segreto professionale".

A mente dell'art. 357 cod. pen., *"agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione

e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In concreto, assumerà la qualifica di “pubblico ufficiale” lo psicologo che eserciti la professione alle dipendenze o in regime di convenzione con una Pubblica Amministrazione (una Azienda Sanitaria, un Ministero, ecc.) e che sia in possesso di poteri di certificazione.

Allo stesso modo, in ambito scolastico, assumeranno la qualifica di pubblico ufficiale gli psicologi che ricoprono l’incarico di dirigente scolastico, di insegnante, di psicopedagoga, così come lo psicologo che ricopra l’incarico di consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice nell’ambito di un giudizio civile o penale (sulla qualifica di pubblico ufficiale del c.t.u. cfr. Cassazione Civile, Sez. III, sent. 24 maggio 2007 n. 12086).

Invero, per giurisprudenza costante, la qualifica di pubblico ufficiale discende dallo svolgimento di funzioni pubbliche, concorrendo, così, il soggetto, a formare e manifestare, attraverso l’esercizio di poteri certificativi ed autoritativi, la volontà dell’Amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria (in questo senso, *ex multis*, Cassazione Penale, Sez. VI, sent. 22 febbraio 2007 n. 35836; Cassazione Penale, Sez. VI, sent. 20 febbraio 1998 n. 5482).

È, invece, “incaricato di un pubblico servizio” ai sensi e per gli effetti dell’art. 358 cod. pen., chi, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, da intendersi quale *“attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Sul piano pratico, è da qualificarsi incaricato di un pubblico servizio lo psicologo che eserciti la professione su incarico temporaneo di una Pubblica

Amministrazione (ad esempio, una scuola pubblica) senza poteri di certificazione.

Con riguardo, poi, allo psicologo che ricopra l'incarico di consigliere dell'Ordine, è da ritenersi che nel compimento delle attività istituzionalmente proprie del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi (art. 12 L. 56/89), essi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali ovvero di incaricati di un pubblico servizio a seconda del regime cui sia soggetta l'attività concretamente svolta.

L'obbligo del segreto viene meno nei casi di cui agli artt. 331 e 332 cod. proc. pen., nei quali lo psicologo che ricopra l'ufficio di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio venga a conoscenza di fatti penalmente rilevanti.

In tali casi, varrà quanto previsto dall'art. 331 cod. proc. pen. e così: *“salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.*

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono redigere e sottoscrivere un unico atto. (...).”

In caso di omessa o ritardata denuncia da parte di un pubblico ufficiale, ovvero di un incaricato di un pubblico servizio, il codice penale prevede l'applicazione della sanzione della multa, tranne che per l'ipotesi in cui il reato non denunciato fosse punibile a querela di parte, ovvero, nel caso dell'incaricato di un pubblico servizio, si tratti di *“responsabili di comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persona tossicodipendenti affidate per*

l'esecuzione del programma definito da un pubblico servizio" (art. 362 cod. pen.).

In definitiva, lo psicologo - in veste di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di un pubblico di servizio - è tenuto a denunciare senza ritardi e per iscritto ogni reato di cui venga a conoscenza, purché si tratti di un reato perseguibile d'ufficio.

In ordine alla modalità con cui effettuare la denuncia, andranno forniti all'Autorità Giudiziaria gli elementi conosciuti al fine del corretto inquadramento del fatto e così: *"la denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti"* (art. 332 cod. proc. pen.).

Sul piano, giudiziario, sulle circostanze apprese dallo psicologo in veste di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio varrà quanto stabilito dall'art. 201 cod. proc. pen., a mente del quale *"salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.*

Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3".

A differenza del libero professionista, pertanto, il quale ex art. 200 cod. proc. pen., può valersi della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza sui fatti appresi in ragione dell'incarico professionale, lo psicologo che ricopra la

funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di astenersi dal deporre, salvo l'intervento del Giudice che, svolti i necessari accertamenti, può ordinare che il testimone deponga (art. 200, II co., cod. proc. pen.).

Tanto nel caso di referto, quanto in quello di denuncia, l'art. 13 del Codice deontologico stabilisce che *"lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. (...)"*

3. Il medesimo art. 13 del Codice deontologico, al II comma, stabilisce che nei casi in cui non ricorra l'obbligo di referto o di denuncia, lo psicologo *"valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi"*.

Ciò impone al professionista un'attenta valutazione che, in caso, lo induca a ritenere necessario derogare all'obbligo di riservatezza cui sarebbe tenuto e, ciò, laddove prospetti *"gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi"*, potendosi ritenere, in detti casi, la sussistenza della "giusta causa" prevista dall'art. 622 quale possibilità di derogare all'obbligo del segreto professionale.

Volendo esemplificare, laddove lo psicologo, nell'ambito del proprio rapporto professionale, apprenda dal paziente che lo stesso abusa sessualmente di un minore è da ritenersi che detta fattispecie costituisca un'ipotesi in cui il professionista - che pure non è obbligato al referto che esporrebbe il paziente al procedimento penale - possa avvalersi della norma deontologica di cui all'art. 13 invocando la giusta causa di deroga all'obbligo di segretezza imposto al

professionista dall'art. 622 cod. pen..

Consenso informato e intervento professionale su minori

La seconda tematica oggetto di approfondimento concerne il consenso informato dei genitori all'intervento professionale dello psicologo e all'eventuale conseguente rilascio di pareri specialistici scritti nei confronti del figlio minore.

In particolare, si tratta di stabilire se esso debba essere necessariamente prestato da entrambi i genitori.

Tale quesito deve trovare risposta affermativa alla stregua della normativa in materia di potestà genitoriale, che, sulle questioni non di ordinaria amministrazione, è sempre esercitata da entrambi i genitori, salvo che intervenga un provvedimento ablativo o limitativo del Tribunale per i minorenni.

Infatti, l'art. 316 cod. civ. stabilisce che la potestà sul figlio minore di età sia esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, siano, gli stessi, uniti o meno in matrimonio, salva la possibilità per ciascuno dei genitori, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, *"di ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei"*.

La potestà comune di entrambi i genitori non cessa neanche nell'ipotesi di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel qual caso i figli vengono affidati ad uno solo dei genitori e l'esercizio della potestà è disciplinato dall'art. 155 cod. civ. - applicabile anche ai figli di genitori non coniugati ex art. 4, II co., L. 54/2006 - a mente del quale *"la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è*

rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente (art. 155, III co. cod. civ.).

Per quanto precede, è da ritenersi che l'intervento prestato in assenza del consenso di entrambi i genitori integri una violazione disciplinare, visto che l'intervento psicologico non è annoverabile tra le "questioni di ordinaria amministrazione" di cui al citato art. 155 cod. civ., sulle quali è possibile l'esercizio individuale della potestà da parte di ciascuno dei genitori.

Per quanto precede, in assenza di un esplicito consenso da parte di entrambi i genitori, il professionista deve astenersi dal formulare pareri clinici, diagnosi, dal somministrare reattivi psicologici, così come dal redigere relazioni su richiesta di uno solo dei genitori in relazione a situazioni pregresse in assenza del consenso di entrambi i genitori.

Nell'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia richiesto dalla scuola, dal pediatra o da altri specialisti, il professionista dovrà senz'altro procurarsi il consenso di entrambi i genitori. Diversamente, qualora l'intervento sia ritenuto assolutamente indispensabile ed il professionista non riesca a procurarsi il consenso di uno dei genitori, anche in base a quanto indicato dall'articolo 31 del Codice Deontologico, egli è comunque tenuto ad informare tramite comunicazione scritta motivata e circostanziata, sia il Tribunale Ordinario, sia il Tribunale per i Minorenni dell'instaurarsi della relazione professionale "*fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengono su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte*" (art. 31 C.D.).

A disposizione per eventuali chiarimenti, invio cordiali saluti.

- Avv. Andrea Pavanini



Appendice:

Sul piano pratico ed in via meramente esemplificativa, senza alcuna pretesa di esaustività, si elencano i principali delitti perseguibili d'ufficio che più direttamente potranno interessare l'attività dello psicologo quale professionista sanitario sono i seguenti:

a. delitti contro la vita e l'incolumità individuale: omicidio volontario (art. 575 cod. pen.); infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 cod. pen.); omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.); istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 cod. pen.); lesioni personali, nei casi in cui dal fatto scaturisca una malattia di durata superiore a venti giorni o ricorra una delle seguenti circostanze aggravanti: pericolo per la vita o malattia o incapacità ad attendere alle ordinarie occupazione per un tempo maggiore di quaranta giorni; indebolimento permanente di un senso o di un organo (artt. 582 e 583 cod. pen.); lesioni personali gravissime, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583 cod. pen.) o mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* cod. pen.); omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.); morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 cod. pen.); omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) lesioni personali colpose, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (art. 590 cod. pen.); interruzione di gravidanza effettuata in violazione della L. 194/78, aborto colposo, aborto come conseguenza di una lesione personale, aborto di donna non consenziente, aborto di minore o di interdetta, il parto prematuro colposo e l'acceleramento

preterintenzionale del parto; abbandono di persona minore di anni quattordici o incapace (art. 591 cod. pen.); omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.).

b. delitti contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod. pen.); prostituzione minorile (art. 600 *bis* cod. pen.); pornografia minorile (art. 600 *ter* cod. pen.); detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale utilizzando soggetti minori di anni diciotto (art. 600 *quater* cod. pen.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cod. pen.); tratta di persone (art. 601 cod. pen.); acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.).

c. delitti contro la libertà personale: sequestro di persona (art. 605 cod. pen.); violenza sessuale e atti sessuali se commessi nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto i diciotto anni, ovvero se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (artt. 609 *bis*, *quater* e *septies* cod. pen.); corruzione di minorenni (art. 609 *quinquies* cod. pen.); violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* cod. pen.).

d. delitti contro la libertà morale: violenza privata (art. 610 cod. pen.); violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 cod. pen.); minaccia grave o compiuta coi modi di cui all'art. 339 cod. pen. (art. 612 cod. pen.); stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 cod. pen.).

e. delitti contro la morale e l'assistenza familiare: incesto (art. 564 cod. pen.); attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica (art. 565 cod. pen.); alterazione di stato (art. 567 cod. pen.); occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto (art. 568 cod. pen.); violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti di un minore (art.

570 cod. pen.); abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 cod. pen.);
maltrattamenti in famiglia o verso familiari (art. 572 cod. pen.).

f. per le altre fattispecie di delitti perseguibili d'ufficio si rinvia al
codice penale.